



## **PROVINCIA DI CROTONE**

# **REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE E SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale di  
Crotone con deliberazione n. 25 in data 14.09.2000 (esecutiva)**

## Indice

### **TITOLO I**

#### **SCOPI E CARATTERISTICHE DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

- Art. 1- Generalità e fonti normative
- Art. 2- Attività di consulenza
- Art. 3- Compiti ed adempimenti

### **TITOLO II**

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

- Art. 4- Requisiti necessari per il rilascio di una autorizzazione
- Art. 5- Idoneità locali
- Art. 6- Tassa rilascio e rinnovo
- Art. 7- Contributo una-tantum
- Art. 8- Domanda di autorizzazione
- Art. 9- Responsabile del procedimento
- Art.10-Valutazione della domanda e rilascio dell'autorizzazione
- Art.11-Personale addetto
- Art.12-Trasferimento-variazione dell'autorizzazione
- Art.13-Sospensione dell'attività e rinuncia dell'autorizzazione

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art.14-Limitazione numerica delle autorizzazioni
- Art.15-Programma provinciale delle autorizzazioni

### **TITOLO IV**

#### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ**

- Art.16-Registro - giornale
- Art.17-Ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
- Art.18-Tariffe
- Art.19-Documenti da esporre
- Art.20-Accesso agli uffici pubblici

### **TITOLO V**

#### **COMMISSIONE CONSULTIVA**

- Art.21-Istituzione della commissione consultiva

### **TITOLO VI**

#### **VIGILANZA-SANZIONI**

- Art.22-Vigilanza
- Art.23-Sanzioni
- Art.24-Disposizioni generali
- Art.25-Norme finali e transitorie

ALLEGATO A

ALLEGATO B: Programma Provinciale dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

**TITOLO I**  
**SCOPI CARATTERISTICHE DEGLI STUDI DI CONSULENZA**

**Art. 1**  
**Generalità e fonti normative**

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto così come previsto dalla legge 08.08.1991 n. 264, successivamente integrata ed in parte modificata, dapprima con la legge 05.01.1994 n. 11 e quindi con la legge 05.01.1996 n. 11.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

**Art. 2**  
**Attività di consulenza**

- 1) Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati all'Art. 3 del presente regolamento, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
- 2) L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle Autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.
- 3) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991. Nel caso di uffici in regime di concessione o convenzionamento, il rilascio avviene su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge.  
All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991.

**Art. 3**  
**Compiti ed adempimenti**

- 1) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relative ai tipi di operazione di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986 n. 870, e successive modificazioni e integrazioni, tranne quelle indicate al n. 1), che è di esclusiva competenza delle Autoscuole.
- 2) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni,

variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- 4) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni relative alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato 3 del Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 339, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.
- 5) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- 6) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle certificazioni, comunque imposte da leggi e regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

## **TITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

#### **Art. 4**

#### **Requisiti necessari per il rilascio di una autorizzazione**

Chiunque intende esercitare l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea con residenza in Italia;
- 2) aver compiuto la maggiore età;
- 3) aver assolto agli obblighi di leva;
- 4) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- 5) non aver riportato condanne contro l'amministrazione della giustizia;
- 6) non aver riportato condanne contro la fede pubblica;
- 7) non aver riportato condanne contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- 8) non aver riportato condanne per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 640, 646, 648 e 648bis del Codice Penale;
- 9) non aver emesso assegni senza provvista di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1990, n. 386;
- 10) non aver commesso delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- 11) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- 12) non essere interdetto o inabilitato;
- 13) non essere stato dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- 14) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti;

- 15) avere la disponibilità di locali idonei i cui criteri sono fissati nell'Art. 5 del presente Regolamento;
- 16) aver adeguata capacità finanziaria pari a L. 100.000.000.= mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciata da:
  - a) aziende o istituti di credito;
  - b) società finanziarie con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi; l'attestazione deve essere rilasciata secondo lo schema previsto dal D.M. 09.11.1992 allegato A;
- 17) nel caso in cui la richiesta del rilascio dell'autorizzazione venga avanzata da una Società, quest'ultima ne sarà titolare ed a tal fine i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) del presente articolo devono essere posseduti:
  - a) da tutti i soci, quando si è in presenza di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, quando si è in presenza di società in accomandita semplice o per azioni;
  - c) dagli amministratori, in ogni altro caso.L'attestato di idoneità professionale, nel caso di società, deve essere posseduto da almeno un socio, o dall'amministratore nel caso di società di capitali.  
L'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduta dalla società di capitali.  
Il requisito di cui al punto 13) deve essere dimostrato anche dalla società.

## **Art. 5**

### **Idoneità locali**

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati; non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare.

I locali per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente ai servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club Provinciali possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

Affinché i locali possano essere ritenuti idonei devono avere:

1. l'altezza minima, prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
2. tali locali devono comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.  
L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
  - b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed areati.
3. in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, qualora lo Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di Autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di Autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 2. Il cambio dei locali può essere autorizzato solo nell'ambito dello stesso bacino.

## **Art. 6**

### **Tassa per il rilascio**

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al contestuale versamento dell'importo di £. 150.000=, versamento che dovrà essere ripetuto ogni anno per il rinnovo dell'autorizzazione.

## **Art. 7**

### **Contributo una tantum**

Il titolare dell'impresa o società di consulenza è tenuto a versare, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, un contributo una-tantum il cui importo è di £. 50.000.= da effettuarsi presso le sezioni della Banca d'Italia per mezzo di un Bollettino di c/c nella cui causale si deve indicare il capitolo 2454 dello Stato.

## **Art. 8**

### **Domande di autorizzazione**

Chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve rivolgere domanda, redatta in carta legale con firma autenticata.

La richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, è istruita dalla Provincia.

Nella domanda devono essere indicate la denominazione, la località e la sede dello Studio di consulenza dove si intende esercitare con elencazione di:

- 1) se il richiedente è una ditta individuale, i dati anagrafici, di residenza, il codice fiscale;
- 2) se il richiedente è una società non avente personalità giuridica: in nome collettivo, i dati di cui al punto 1) per tutti i soci della società e della stessa;
- 3) se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, i dati di cui al punto 1) per i soci accomandatari della stessa;
- 4) se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata o una società per azioni, i dati di cui al punto 1) riferiti al legale rappresentante della società medesima e della stessa.

Nella domanda, inoltre, dovranno essere elencati i requisiti di cui si è in possesso e, a documentazione di quanto descritto, occorre produrre:

- 1) certificato di cittadinanza (certificato di residenza se cittadino CEE);
- 2) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- 3) certificato del Tribunale Civile sezione fallimenti;
- 4) certificato Carichi Pendenti (Procura);
- 5) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge n. 264/91, in fotocopia autenticata, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che l'attività non è svolta in altra impresa di consulenza, ancorché esentata;
- 6) relazione tecnico – illustrativa, redatta da un tecnico abilitato, della sede dello Studio di consulenza, contenente i conteggi analitici della superficie utile per ogni ambiente, con espresso riferimento all'altezza dei locali da raffrontare con quella prevista nel regolamento edilizio del comune interessato.

Detta relazione dovrà essere corredata da:

- a) prova della proprietà dei locali aventi i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto 09.11.1992, oppure, qualora gli stessi non siano di proprietà, copia del contratto di locazione registrato.  
Nel contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali ad uso di consulenza automobilistica;
  - b) planimetria dei locali in scala minima 1:100 redatta da un tecnico abilitato e corredata dalle indicazioni circa la destinazione e le superfici nette dei locali stessi;
  - c) certificato di agibilità o altra certificazione sostitutiva rilasciati dall'Amministrazione comunale competente;
  - d) certificato di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme C.E.E..
- 7) attestazione di adeguata capacità finanziaria di cui all'Art. 4 punto 16);
- 8) ricevuta attestante il versamento del contributo una - tantum di £. 50.000= di cui all'Art. 7.

Se il richiedente è una società, la documentazione descritta ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) deve essere presentata:

- a) da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Oltre al certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese e di vigenza della società con assenza di procedure fallimentari in corso, dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:

- a) per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia dell'atto costitutivo;
- b) per le società cooperative a r.l., copia dello statuto;
- c) per le società di capitali, copia dello statuto.

## **Art. 9**

### **Responsabile del procedimento**

Il Dirigente dell'Ufficio preposto è responsabile del procedimento relativo alle istruttorie delle domande di autorizzazione di cui alla legge n. 264/91 ed al loro rilascio.

## **Art. 10**

### **Valutazione della domanda e rilascio dell'autorizzazione**

La Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, procede alla valutazione della domanda ed alla verifica della documentazione prodotta indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 4, richiedendo l'eventuale documentazione mancante.

Entro 30 giorni dal completamento di tutta la documentazione, la Provincia rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla legge n. 264/91.

In caso di mancanza di uno o più requisiti previsti, l'Amministrazione dichiarerà inammissibile la domanda presentata.

## **Art. 11**

### **Personale addetto**

Nel caso in cui lo Studio di consulenza si avvalga di personale dipendente, di collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis codice civile, di associati in partecipazione la cui

disciplina è regolamentata dagli artt. 2549 e seguenti del codice civile, il titolare o legale rappresentante della società deve darne pronta notizia all'Amministrazione Provinciale e produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesta di aver acquisito, a sua volta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione, circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), e 13) di cui al precedente Art. 4

Inoltre, deve produrre 1 foto tessera.

Nel caso del collaboratore di un'impresa familiare occorre infine:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo dell'impresa o autocertificazione nella quale si dichiara che "il familiare ..... presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa familiare di ..... con delega alle operazioni di sportello presso gli uffici pubblici interessati".

Nel caso di associato in partecipazione con rapporto di lavoro, occorre presentare contratto di associazione in partecipazione e specifica delega, rilasciata dall'associante, allo svolgimento delle operazioni di sportello.

Infine, nel caso di associato in partecipazione con poteri di rappresentanza, occorre invece documentazione attestante la propria qualità di rappresentante legittimato ad agire in nome dell'associante.

Al predetto personale verrà rilasciata apposita tessera di riconoscimento. Il richiedente risponde personalmente delle tessere richieste con obbligo di restituzione immediata o comunicazione scritta nel caso venissero a mancare il rapporto di dipendenza o altri requisiti.

## **Art. 12**

### **Trasferimento – variazione dell'autorizzazione**

- 1) Nell'ipotesi di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferimento che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti soggettivi e conseguente controllo del persistere di requisiti oggettivi per quanto attiene all'arredamento, al personale ed ai locali.
- 2) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo atto, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto previo accertamento dei prescritti requisiti qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 3) Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società in nome collettivo e/o s.a.s., l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci nella s.n.c. o del socio accomandatario nella s.a.s., comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dall'atto notarile.
- 4) Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per gli amministratori nel caso di società di capitali o di tutti i soci per le s.n.c. e per i soci accomandatari per le s.a.s. e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 5) Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- 6) In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi

causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono conseguire l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/1991.

- 7) Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 6), entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

### **Art. 13**

#### **Sospensione dell'attività e rinuncia all'autorizzazione**

- 1) L'attività può essere sospesa da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo di 6 mesi, previa motivata istanza alla Provincia. Il Dirigente competente provvede con proprio atto.
- 2) In caso di gravi e comprovati motivi, il Dirigente può accordare un'ulteriore proroga di 6 mesi.
- 3) Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta alla Provincia entro 15 giorni.
- 4) Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, il titolare decade dall'autorizzazione. Il Dirigente competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.
- 5) In caso di rinuncia all'autorizzazione per cessazione di attività, il titolare presenta alla Provincia una dichiarazione in bollo con firma autenticata nei modi di legge, con la quale rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa. A tale atto va allegato l'originale del decreto di autorizzazione.

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 14**

#### **Limitazione numerica delle autorizzazioni**

- 1) Il numero delle autorizzazioni su base provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dalla relazione  $N = V / 2.400$ , in cui  $N$  = numero di agenzie e  $V$  = numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia.
- 2) Nelle province in cui, in base alla determinazione eseguita secondo il comma 1) del presente articolo, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, verranno rilasciate autorizzazioni in sovrannumero, in misura tale da garantire le attività operanti a quella data. Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in sovrannumero in caso di cessione di azienda per atto *inter vivos o mortis causa*, se riferite ad aziende già operanti al 05.09.1991.
- 3) Nelle province in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti al 05.09.1991, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, di cui al punto 1) del presente articolo, verranno rilasciate a cura delle Province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1991, n. 264, secondo quanto stabilito al successivo Art. 15, e secondo gli ambiti territoriali di cui al Programma Provinciale allegato al presente regolamento.

## **Art. 15**

### **Programma provinciale delle autorizzazioni**

- 1) Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 264/91, l'Amministrazione Provinciale, utilizzando le proprie strutture preposte alla programmazione, provvede a redigere il Piano Provinciale delle autorizzazioni, con indicazione del numero rilasciabile e del luogo nel quale gli studi di consulenza da autorizzare dovranno essere ubicati.
- 2) Le domande per l'apertura di nuovi Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presentate all'Amministrazione Provinciale prima dell'approvazione da parte degli organi competenti del programma di cui al precedente comma non vengono prese in considerazione e non costituiscono titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- 3) Il Programma Provinciale delle autorizzazioni ha durata quinquennale.
- 4) La Provincia, allo scadere dei cinque anni, provvede a riconfermare o a modificare il suddetto piano sulla base di eventuali modificazioni del contesto socio - economico del territorio.
- 5) Il numero delle autorizzazioni rilasciabili può subire cambiamenti anche in relazione al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nel territorio provinciale e risultanti da verifica quinquennale sulla base dei dati acquisiti.
- 6) L'autorizzazione non viene rilasciata ove la sede prevista per lo svolgimento dell'attività dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia a distanza pari o inferiore a mt. 100 da altra sede ove si esercita la stessa attività.  
La distanza viene misurata a partire dai punti più prossimi dei rispettivi accessi seguendo il percorso pedonale più breve attraverso spazi pubblici o di uso pubblico.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ**

## **Art. 16**

### **Registro - giornale**

Il titolare dell'impresa o, nel caso di società, gli amministratori, devono redigere un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

Il registro - giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 c.c. Il registro giornale può essere tenuto con sistemi meccanografici così come previsto dall'art. 7 comma 4 ter del D.L. 357/94 convertito nella legge n. 489/94.

## **Art. 17**

### **Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida**

- 1) I soggetti che esercitano l'attività di cui al presente Regolamento quando, per ragioni d'ufficio, i documenti di circolazione, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada, vengano ad essi consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8.02.92 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio.
- 2) La data del rilascio, che può non essere coincidente con la data di affidamento dell'incarico, deve essere annotata sul registro giornale di cui all' Art. 16.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di cui al presente Regolamento devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1), l'estratto del documento previsto dal comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada.

## **Art. 18**

### **Tariffe**

I soggetti che esercitano l'attività di cui al presente Regolamento devono applicare tariffe che non potranno scendere al di sotto del minimo né andare al di sopra del massimo fissato dalle tariffe stabilite annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti.

Il tariffario che si applica deve essere comunicato all'Amministrazione Provinciale ed esposto.

La non osservanza delle tariffe esposte comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 23 del presente Regolamento.

## **Art. 19**

### **Documentazione da esporre**

Il titolare deve esporre nell'ufficio di segreteria, in modo visibile:

- a) l'originale dell'autorizzazione;
- b) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, lo Studio di consulenza è posto sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente nel modello dallo stesso prodotto;
- c) le tariffe minime e massime nazionali ed il tariffario praticato;
- d) la tabella delle operazioni previste dalla legge n. 870/86 ai sensi della legge n. 625/78 art. 9.

## **Art. 20**

### **Accesso agli uffici pubblici**

Il disbrigo presso gli Uffici Pubblici competenti per le incombenze e gli adempimenti relativi ai compiti di consulenza previsti dalla legge n. 264/91 è consentito, oltre ai titolari, ai soci ed agli amministratori delle società, anche ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione con rapporto di lavoro ed ai dipendenti in possesso di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia a cura del Dirigente preposto. Chiunque venga a

conoscenza di violazioni alla legge n. 264/91 ed al presente Regolamento ha l'obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia.

## **TITOLO V**

### **COMMISSIONE CONSULTIVA**

#### **Art.21**

#### **Istituzione della commissione consultiva**

- 1) Con atto di Giunta Provinciale si dovrà costituire una commissione, con funzioni consultive, che ha compito di esaminare e di esprimere il proprio parere, non vincolante, circa le problematiche concernenti degli studi di consulenza automobilistica.
- 2) La composizione della Commissione è definita nel seguente modo:
  - Assessore ai Trasporti, in qualità di Presidente;
  - Dirigente del Settore competente;
  - Funzionario dell'Ufficio competente.

## **TITOLO VI**

### **VIGILANZA SANZIONI**

#### **Art. 22**

#### **Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata a personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.

Essa viene espletata tramite verifiche documentali e mediante sopralluoghi presso gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarità della tenuta del registro - giornale;
- d) la regolarità del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente Art. 17;
- e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

In occasione dell'attività di vigilanza viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dello Studio di consulenza.

Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o socio amministratore, mediante consegna di copia da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare dello Studio di consulenza o il legale rappresentante o socio amministratore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire alla Provincia le proprie giustificazioni.

La vigilanza è svolta, altresì, sulle Autoscuole e sugli uffici degli enti pubblici non economici che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

## **Art. 23**

### **Sanzioni**

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti c) del successivo titolo capoverso, dal VI del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 2) In caso di accertata violazione delle norme del presente Regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori:
  - a) ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
  - b) ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000= a £. 5.000.000= e l'autorizzazione di cui al Titolo II del presente Regolamento è sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
  - c) chiunque abusivamente rilasci le ricevute di cui all'Art. 17 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 587.000= a £. 2.350.000= (sanzione ex art. 92 C.d.S.).

Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione;
  - d) le imprese o Società di consulenza che, entro trenta giorni del rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'Art. 17 comma 3 del presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 117.500= a £. 470.000= (sanzione ex art.92 C.d.S.);
  - e) chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000= a £. 20.000.000=;
  - f) l'autorizzazione è revocata quando vengano meno i requisiti di cui al Titolo II del presente Regolamento o quando siano accertati gravi abusi.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi si applica, altresì, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 2.000.000= a £. 10.000.000=, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
- 3) L'accertamento amministrativo delle violazioni al presente Regolamento di cui al comma precedente e l'irrogazione delle relative sanzioni non esime dall'eventuale responsabilità civile e penale per le azioni compiute.

## **Art. 24**

### **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le disposizioni generali.

## **Art. 25**

### **Norme finali e transitorie**

- 1) Coloro che al 05.09.1991 (data di entrata in vigore della Legge 8.8.1991, n. 264), esercitavano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/31, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano uffici di assistenza automobilistica in

regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club, conseguono, a domanda, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 4 anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

- 2) Coloro che al 05.09.1991 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1), conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge n. 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.  
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.

La mancata presentazione dell'attestato di frequenza al corso, nella prima o seconda sessione utile, comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

- 3) Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, l'effettivo rilascio dell'attività di cui al presente Regolamento, verrà comprovato dalla copia autentica della licenza ex art.115 T.U.L.P.S., del pagamento della tassa di concessione governativa.

Nel caso di soggetti che gestiscono uffici di assistenza automobilistica in regime di concessione e convenzionamento con gli Automobile Club verrà comprovata dalla copia autentica dell'atto di concessione o convenzionamento recante data certa nonché della riduzione del numero di codice meccanografico della M.C.T.C. con il quale l'impresa ha operato e la relativa data di rilascio.

- 4) Alla fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1) e 2), si prescinde dai criteri stabiliti dall'Art. 5 del presente Regolamento.

Tali criteri si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 264/91, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo o inagibilità dei locali per eventi eccezionali (es. alluvionali, ecc.).

Il cambio dei locali o trasferimento della sede potrà essere effettuato dopo il rilascio del nulla-osta da parte della Provincia.

- 5) Le imprese individuali e le società già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 05.09.1991 sulla base della licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'Art. 4 comma 16 del presente Regolamento.

\* \* \*

ALLEGATO A

(rif. Art.4 comma 16)

Carta intestata

(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi )

**ATTESTAZIONE**

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al Signor

\_\_\_\_\_ nella forma tecnica di \_\_\_\_\_  
un affidamento di lire \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La predetta attestazione non può essere rilasciata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

## ALLEGATO B

### PROGRAMMA PROVINCIALE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Vista la legge 8.8.1991 n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

Visto che l'art. 2 comma 3 della legge 8.8.1991 n. 264 (Sviluppo programmato del settore) stabilisce che le province definiscono il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto che la Provincia di Crotona ha recepito l'elenco nominativo dei titolari di Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto trasmesso dalla Provincia di Catanzaro;

Visto che si rende necessario redigere tale programma al fine di regolamentare i nuovi Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto oltre quelli già operanti secondo la normativa vigente in materia;

Visto che su tutto il territorio provinciale sono già operanti n. 23 Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto che l'art. 1 del D.M. 9.12.1992 definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con la relazione:

$$n = v/2400$$

in cui:

- n = numero agenzie;
- v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia.

Considerato che i veicoli circolanti sul territorio provinciale al 31.12.1996 ammontavano a n. 87.737, e che, attualmente, considerando un incremento di crescita del 5% annuo fino al 31.12.1999, risultano essere 100.897, perciò, applicando la relazione di cui sopra si ottiene:  $100.897 : 2400 = 42,040$ , e pertanto possono operare n. 42 Studi di Consulenza a fronte di n. 23 già operanti.

Poiché, inoltre, il numero delle autorizzazioni operanti alla data di entrata in vigore della legge 8.8.1991 n. 264, risulta essere inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni possono pertanto essere rilasciate un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

E' possibile, quindi, nella Provincia di Crotona, ai fini di una migliore e adeguata programmazione, suddividere la stessa in n. 8 ambiti, e procedere al rilascio di n. 19 nuove autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in base allo schema riepilogativo che segue:

<b>PROVINCIA DI CROTONE</b>	<b>AUTOVEICOLI CIRCOLANTI</b>	<b>n = v/2400</b>	<b>AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:</b>	<b>AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:</b>
	<b>100897</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>19</b>

<b><u>AMBITO N. 1</u></b>	<b>AUTOVEICOLI CIRCOLANTI</b>	<b>n = v/2400</b>	<b>AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:</b>	<b>AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:</b>
<b>CROTONE</b>	34486	14,3	10	5

<b><u>AMBITO N. 2</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>CUTRO</b>	6473	2,6	2	1
<b>ISOLA C. R.</b>	8720	3,6	3	1
<b>TOT.</b>	15193	6,2	5	2

<b><u>AMBITO N. 3</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>PETILIA POL.</b>	5988	2,49	1	
<b>MESORACA</b>	3964	1,65	1	
<b>COTRONEI</b>	3336	1,39	0	
<b>TOT.</b>	13288	5,53	2	3

<b><u>AMBITO N. 4</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>S. SEVERINA</b>	1252	0,52	0	
<b>SCANDALE</b>	1833	0,76	0	
<b>S.MAURO</b>	1311	0,54	0	
<b>ROCCABERN.</b>	1961	0,81	0	
<b>TOT.</b>	6357	2,63	0	3

<b><u>AMBITO N. 5</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>CACCURI</b>	1063	0,44	1	
<b>CERENZIA</b>	793	0,33	1	
<b>SAVELLI</b>	897	0,37	0	
<b>CASTELSILANO</b>	782	0,32	0	
<b>TOT.</b>	3535	1,46	2	0

<b><u>AMBITO N. 6</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>STRONGOLI</b>	3947	1,04	0	
<b>CASABONA</b>	1753	0,73	0	
<b>ROCCA DI NETO</b>	2739	1,14	1	
<b>BELVEDERE</b>	1452	0,60	0	
<b>VERZINO</b>	1244	0,51	0	
<b>TOT.</b>	11135	4,62	1	3

<b><u>AMBITO N. 7</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>UMBRIATICO</b>	608	0,25	0	
<b>CARFIZZI</b>	503	0,20	0	
<b>PALLAGORIO</b>	802	0,33	0	
<b>S.NICOLA</b>	546	0,22	0	
<b>TOT.</b>	2459	1,00	0	1

<b><u>AMBITO N. 8</u></b>	AUTOVEICOLI CIRCOLANTI	n = v/2400	AUTORIZZAZIONI CONCESSE N.:	AUTORIZZAZIONI DA CONCED. N.:
<b>CIRO' MARINA</b>	7909	3,2	3	
<b>CIRO'</b>	2267	0,9	0	
<b>CRUCOLI</b>	1849	0,77	0	
<b>MELISSA</b>	1891	0,78	0	
<b>TOT.</b>	13916	5,65	3	2

Appare infine opportuno accennare che può darsi l'ipotesi di operatori che gestiscono, od intendono gestire per il futuro, una pluralità di Studi di consulenza ancorché sotto la forma di "Studi Secondari". Per le sedi già autorizzate e quelle nuove da autorizzare dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza. A seconda della forma organizzativa delle imprese, potrà trattarsi di un socio, di un socio accomandatario (per le società per azioni o in accomandita semplice) o di un amministratore della società, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge n. 264/91, compreso l'attestato di idoneità professionale, e non esercitino la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni, queste saranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni su tutto il territorio provinciale e nel rispetto degli ambiti.

Il presente programma può essere aggiornato ogni cinque anni.